CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 260

presentata dai Consiglieri regionali MANCA Desiré Alma - CIUSA - LI GIOI - SOLINAS Alessandro

il 16 aprile 2021

Norme per la promozione e la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge interviene in materia di artigianato artistico e tradizionale, nell'ambito della potestà legislativa residuale spettante al legislatore sardo in virtù degli articoli 3, comma 1, lettera o) dello Statuto speciale per la Sardegna e 117, comma 4, della Costituzione.

Infatti, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 2005, l'articolo 117 della Costituzione, dopo la riforma del titolo V della parte II, non annoverando l'artigianato tra le materie tassativamente riservate alla legislazione statale o a quella concorrente, implicitamente demanda questa materia alla potestà legislativa residuale delle regioni, modificando in tal modo la precedente previsione costituzionale, che invece assegnava allo Stato il compito di stabilire i principi fondamentali in materia di artigianato, prevedendo la competenza concorrente delle regioni. Appartiene pertanto alla competenza legislativa residuale delle regioni l'adozione delle misure di sviluppo e sostegno dell'artigianato, e, in questo ambito, la disciplina dell'erogazione di agevolazioni, contributi e sovvenzioni di ogni genere.

Anche l'istruzione e formazione artigiana rientra nell'ambito della potestà legislativa residuale regionale ex articolo 117, comma 4 della Costituzione in materia di formazione professionale. Come già contemplato dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), le imprese artigiane possono essere chiamate dalla Regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana.

Sul tema, nella legislatura in corso è stata presentata, in data 10 luglio 2019, la proposta di legge n. 31, recante "Misure urgenti e politiche di sistema a sostegno del commercio e dell'artigianato", che al Capo V contiene "Azioni a tutela dell'artigianato artistico e tradizionale".

Il testo della proposta di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 contiene l'oggetto e le finalità della legge. La presente proposta di legge è finalizzata alla promozione e alla valorizzazione dell'artigianato della Sardegna nelle diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali.

Le azioni e misure contemplate dalla presente proposta di legge sono attuate dalla Regione con il concorso degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di categoria in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

In particolare, con la presente legge la Regione promuove la diffusione della conoscenza delle tecniche, delle lavorazioni e dei prodotti della tradizione artigiana in forma diffusa sul territorio regionale incentivando la creazione, attraverso i comuni in forma singola o aggregata, di una rete di spaziscuole (Poli) di riferimento locale per l'artigianato artistico e tradizionale e di un hub di riferimento per tutto il territorio regionale, nei quali convivono, senza soluzione di continuità, la creazione dei prodotti artigianali, la loro esposizione e vendita, la condivisione delle conoscenze ed esperienze dei maestri artigiani attraverso forme innovative di formazione, laboratori, seminari e altre iniziative culturali e la condivisione di spazi e attrezzature attraverso forme di coworking.

L'articolo 2 prevede e fissa i requisiti per il riconoscimento della qualifica di Maestro artigiano e di Bottega artigiana, protagonisti indiscussi del nuovo sistema di promozione e valorizzazione delle tecniche e dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale e di formazione degli artigiani sardi.

L'articolo 3 prevede che la Regione incentivi e sostenga l'istituzione di Poli dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna da una parte affidando in comodato gratuito ai comuni interessati, in forma singola o aggregata, i locali e le attrezzature dei Centri pilota ex ISOLA di cui ancora dispone alla data di entrata in vigore della presente legge o altro immobile del patrimonio regionale e dall'altra concedendo contributi in favore dei comuni per le spese di svolgimento delle attività dei Poli stessi.

I diciannove Centri pilota dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA), creati tra gli anni '60 e gli anni '80 con i contributi della Regione e della Comunità europea, sono stati, nel tempo, sede di imprese artigiane nei settori della lavorazione tessile, della cestineria, della coltelleria, della lavorazione della ceramica, del rame e dell'argento, che, avvalendosi dei locali e delle attrezzature di proprietà ISOLA, hanno realizzato i loro manufatti artigianali. Al loro interno si sono svolti laboratori di produzione, corsi di formazione, esposizione e mostra dei manufatti artigianali per la loro commercializzazione diretta.

Il Piano di liquidazione dell'ISOLA proponeva che i Centri pilota dovessero operare prioritariamente nell'ambito della sperimentazione, formazione, aggiornamento oltre che in qualità di incubatori di impresa e ipotizzava il coinvolgimento dei comuni e delle scuole ad indirizzo specifico.

Con la deliberazione n. 27/29 del 9 giugno 2009 la Giunta regionale ha stabilito di assegnare ai Comuni di Atzara, Isili, Iglesias, Pattada, Assemini, Paulilatino, Villamar e Villanova Monteleone i Centri pilota ubicati nel proprio territorio comunale e le attrezzature ivi contenute e i restanti Centri pilota e le attrezzature ivi contenute a soggetti che ne prevedessero almeno in parte l'utilizzo per finalità legate a favorire e valorizzare la vocazione artigianale tradizionale, con priorità per i comuni che manifestassero la volontà di ottenere la disponibilità dei centri.

Con la deliberazione n. 20/29 del 22 marzo 2013, considerato che soltanto alcuni dei Centri pilota risultavano assegnati ai relativi comuni con contratti di comodato d'uso, nell'ottica di una generale riqualificazione del comparto dell'artigianato tradizionale e artistico, la Giunta regionale ha previsto l'istituzione di una Rete dei centri della tradizione artigiana. La Rete, finalizzata alla tutela, valorizzazione, conoscenza e promozione dell'artigianato tradizionale e artistico, intendeva accomunare i Centri per finalità condivise e per immagine unitaria, trasformandoli in poli della tradizione artigiana, ciascu-

no caratterizzato dalle proprie tradizioni peculiari e, tuttavia, in stretta collaborazione con gli altri. La Giunta regionale prevedeva che i locali potessero essere affidati ai comuni e/o alle Associazioni artigiane di riferimento con comodato d'uso, salvaguardando, in ogni caso, le attività artigianali svolte dalle Cooperative già operanti presso i Centri che corrispondessero alle finalità della Rete.

La presente legge intende recuperare l'idea di fondo che ha condotto la Giunta regionale a prevedere, nel 2013, l'istituzione della Rete dei centri della tradizione artigiana e svilupparla creando le condizioni per la realizzazione di Poli dell'artigianato artistico e tradizionale non soltanto presso i Centri pilota ex ISOLA, ma su tutto il territorio regionale, allo scopo di promuovere una diffusione capillare delle conoscenze del patrimonio artigianale sardo.

La presente legge intende, inoltre, caratterizzare maggiormente i Poli in termini di spaziscuole di riferimento del territorio per l'artigianato artistico e tradizionale locale, con la partecipazione dei maestri artigiani e in collaborazione con le università degli studi della Sardegna e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese artigiane. Nelle finalità della presente legge, i Poli dell'artigianato artistico e tradizionale rappresenteranno spazi in cui l'interazione dei diversi attori genererà essa stessa un flusso circolare di conoscenze tale da dare nuova linfa all'ingessato sistema regionale di tutela e valorizzazione del patrimonio artigianale della Sardegna.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, del Coordinamento regionale dei Poli dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna, quale tavolo tecnico permanente sia con funzioni propulsive e di armonizzazione dell'attività dei Poli stessi, che consultive e propositive a supporto delle azioni intraprese dalla Regione in materia di promozione e valorizzazione delle tecniche e dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale. Si è, infatti, ritenuto necessario garantire la comunicazione e la collaborazione tra i Poli dell'artigianato artistico e tradizionale nell'ottica della realizzazione di obiettivi comuni e di iniziative efficaci e omogenee anche all'insegna dell'innovazione. La presente proposta di legge intende, inoltre, contribuire e superare, attraverso il Coordinamento regionale, una certa tendenza della Regione all'immobilismo in tema di promozione e valorizzazione dell'artigianato sardo.

L'articolo 5 prevede che la Regione promuova la stipula di un Protocollo di intesa con l'ANCI Sardegna, il CAL Sardegna, l'Unione regionale delle camere di commercio sarde, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese artigiane della Sardegna e le Università degli Studi della Sardegna per la realizzazione di progetti che prevedano la concentrazione dell'offerta di prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna in luoghi determinati e dedicati quali Quartieri artigiani e Villaggi artigiani e per la costituzione di un hub regionale dell'artigianato artistico e tradizionale nell'ambito della Rete dei poli dell'artigianato artistico e tradizionale istituiti a livello locale.

La Regione promuove la realizzazione di progetti, da parte dei comuni in forma singola o aggregata, che prevedano la concentrazione dell'offerta di prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna in luoghi dedicati trasferendo ai comuni stessi le risorse necessarie per il finanziamento pubblico dei progetti in misura non superiore al 50 per cento e mettendo a disposizione una piattaforma online per la raccolta di fondi privati nell'ambito di apposite campagne di crowdfunding civico.

In Italia il crowdfunding sta crescendo molto rapidamente, sia in termini di piattaforme nascenti, sia in termini di progetti candidati a questa forma di finanziamento. Per crowdfunding civico si intende il finanziamento collettivo di progetti di interesse pubblico al di fuori delle risorse stanziate nel bilancio dall'Amministrazione o in matchfunding con quest'ultima, a cui contribuiscono singoli cittadini o comunque soggetti privati.

Azioni di crowdfunding civico sono state recentemente sperimentate, in particolare, con ottimi risultati, dai comuni di Milano e Venezia per realizzare progetti innovativi di inclusione sociale in quartieri e aree ad elevata criticità socio-economica. Dapprima, le amministrazioni comunali hanno avviato la procedura di gara per l'affidamento di un servizio di crowdfunding a una delle piattaforme italiane sorte a tal fine. La società affidataria del servizio ha messo a disposizione la piattaforma on line e ha garantito il supporto e l'assistenza tecnica ai soggetti proponenti i progetti. Infine, le amministrazioni comunali in questione hanno pubblicato l'avviso per la selezione dei progetti da finanziare mediante l'iniziativa sperimentale di crowdfunding. A conclusione della campagna di raccolta fondi, i progetti che hanno raggiunto il finanziamento privato nella misura minima prevista hanno potuto beneficiare del contributo da parte dell'Amministrazione per la restante parte non coperta.

L'hub dell'artigianato artistico e tradizionale è destinato a porsi come centro di riferimento per tutti i Poli e, quindi, per tutto il territorio regionale, per la promozione e la valorizzazione delle lavorazioni e dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale, ma anche per la ricerca, la sperimentazione e la formazione in materia.

Come previsto per i Poli a livello locale, così l'hub intende porsi a livello regionale come uno spazio, questa volta sia fisico che virtuale, di incontro e condivisione della conoscenza, un incubatore di iniziative e progetti innovativi nel quale sono coinvolte le imprese artigiane, chiamate a rotazione a produrre, esporre e vendere in loco sotto il marchio collettivo ISOLA, ma anche a sperimentare l'applicazione delle nuove tecnologie alla produzione, la condivisione degli spazi e delle attrezzature e la messa in campo di forme e metodologie innovative di formazione e di trasmissione delle competenze ed esperienze acquisite nel corso degli anni.

Il marchio ISOLA è stato istituito con la legge regionale n. 14 del 27 aprile 1984, registrato presso l'Ufficio italiano brevetti nel 1999 e presso le istituzioni europee come "marchio comunitario collettivo" nel 2009, e rinnovato per altri dieci anni, fino al 3 agosto 2028, con la registrazione UE n. 7214653 e la registrazione italiana n. 1374839.

La Regione sostiene le attività dell'hub regionale dell'artigianato artistico e tradizionale mediante la concessione di contributi a fondo perduto per progetti innovativi di formazione, ricerca, sperimentazione, culturali, di coworking, mentoring e digital manufacturing destinati a trovare realizzazione all'interno del relativo spazio.

In Italia, i primi coworking artigiani hanno visto la nascita nel 2011 e da allora si sono moltiplicati su tutto il territorio nazionale.

Recentemente, il coworking artigiano si è evoluto in Toscana in bottega condivisa, con piccoli artigiani che condividono uno spazio che mette a disposizione i banchi da lavoro e gli attrezzi, con il duplice vantaggio rappresentato dai costi decisamente più contenuti e dalla spontanea nascita di sinergie tra gli stessi.

L'articolo 6 detta la norma finanziaria.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della presente legge sono quantificati in complessivi euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

Il suddetto importo è stato calcolato tenendo necessariamente conto di uno scenario ipotetico. In particolare, si è ipotizzata la creazione di cento Poli dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna, ivi compresi i diciotto Centri pilota ex ISOLA, per ciascuno dei quali la Regione conceda ai

comuni di riferimento risorse annuali pari a euro 30.000 per le spese di svolgimento delle attività descritte nel comma 4 dell'articolo 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della presente legge sono quantificati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

Il suddetto importo è stato calcolato tenendo necessariamente conto di uno scenario ipotetico. In particolare, si è ipotizzata la concessione di contributi a fondo perduto (nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti de minimis), in misura non superiore a euro 100.000 per progetto e per un numero massimo annuale di venti progetti innovativi di formazione, ricerca, sperimentazione, culturali, di coworking, mentoring e digital manufacturing destinati a trovare realizzazione all'interno dell'hub regionale dell'artigianato artistico e tradizionale.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, della presente legge sono quantificati in euro 1.800.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

Il suddetto importo è stato calcolato tenendo necessariamente conto di uno scenario ipotetico. In particolare, si è ipotizzato il trasferimento ai comuni dell'importo massimo di euro 80.000 per progetto, per un numero annuale di progetti pari a venti. Per il servizio di crowdfunding messo a disposizione dalla Regione tramite piattaforma on line appositamente individuata è stato calcolato l'importo di euro 200.000.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 25, legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 3, legge regionale 29 maggio 2014, n. 10 e articolo 1, comma 7, lett. a, legge regionale 9 marzo 2015, n 5), iscritte per gli anni 2021, 2022 e 2023 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio regionale.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, alla copertura degli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

L'articolo 7, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

- 1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e nell'esercizio della potestà legislativa in materia di artigianato di cui agli articoli 3, comma 1, lettera o) dello Statuto speciale per la Sardegna e 117, comma 4, della Costituzione, promuove e valorizza l'artigianato della Sardegna nelle diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali con il concorso degli enti locali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di categoria in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
- 2. Per il raggiungimento delle finalità indicate nel comma 1, la Regione valorizza le produzioni e le lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali e promuove i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale, favorisce lo sviluppo delle imprese artigiane che operano nel campo dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna e la loro aggregazione, incentiva la ricerca e la sperimentazione e sostiene la formazione iniziale, continua e permanente, delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali, anche attraverso forme innovative di condivisione delle conoscenze e delle esperienze professionali.

Art. 2

Maestro artigiano e bottega artigiana

1. La qualifica di Maestro artigiano è riconosciuta al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico e tradizionale iscritta all'Albo delle imprese artigiane o al socio di questa a condizione che partecipi personalmente all'attività, che abbia maturato una significativa esperienza imprenditoriale e professionale in qualità di titolare o di socio lavoratore dell'impresa artigiana e che possieda un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti, ed un'elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.

- 2. Le modalità e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono definite con deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato.
- 3. Il Maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutoraggio per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale.
- 4. La Regione riconosce come bottega artigiana la sede dell'impresa artigiana operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sia titolare o socio lavoratore un Maestro artigiano.

Art. 3

Poli dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna

- 1. La Regione incentiva e sostiene l'istituzione di Poli dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna per la promozione, la valorizzazione e la diffusione della conoscenza delle tecniche e dei prodotti della tradizione artigiana in forma capillare sul territorio regionale.
- 2. Per promuovere la costituzione dei Poli dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna, la Regione affida in comodato gratuito ai comuni interessati, in forma singola o aggregata, i locali e le attrezzature dei Centri pilota ex ISOLA di cui dispone alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto non ancora assegnati al comune o all'associazione o cooperativa artigiana di riferimento, o altro immobile del patrimonio regionale.
- 3. La Regione è autorizzata a concedere contributi in favore dei comuni, in forma singola o aggregata, per le spese di svolgimento delle attività dei Poli dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna come previste nel comma 4. I criteri e le modalità di concessione ed eroga-

zione dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro dieci giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso.

4. I Poli dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna rappresentano uno spazio scuola di riferimento territoriale per l'artigianato artistico e tradizionale locale, sede di botteghe artigiane e destinati allo svolgimento di laboratori e di attività di formazione, con la partecipazione dei maestri artigiani e in collaborazione con le Università degli Studi della Sardegna e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese artigiane, volti a garantire il passaggio di conoscenze relative alle tecniche delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali, alla realizzazione di mostre e altre attività espositive dei manufatti ex ISOLA e dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale locale, alla realizzazione di seminari, convegni e altre iniziative culturali di rilevante interesse artigianale e alla vendita dei manufatti dell'artigianato artistico e tradizionale prodotti dalle imprese artigiane locali.

Art. 4

Coordinamento regionale dei Poli dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna

- 1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di artigianato è istituito il Coordinamento regionale dei Poli dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna, di seguito denominato "Coordinamento regionale", quale tavolo tecnico permanente con funzioni:
- a) propulsive e di armonizzazione dell'attività dei Poli stessi, al fine di garantire la realizzazione di una rete di spazi-scuole dell'artigianato artistico e tradizionale locale e un'azione coordinata ed efficiente di promozione e valorizzazione delle tecniche e dei prodotti della tradizione artigiana su tutto il territorio regionale;
- b) consultive e propositive a supporto delle azioni intraprese dalla Regione in materia

di promozione e valorizzazione delle tecniche e dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna.

- 2. Al Coordinamento regionale partecipano il Direttore generale della Direzione generale competente in materia di artigianato della Regione o un suo delegato, che presiede il tavolo permanente, un rappresentante per ogni Polo dell'artigianato artistico e tradizionale, designato dall'ente locale che lo ha costituito, un rappresentante di ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sardegna e un rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna.
- 3. Il Coordinamento regionale si riunisce con cadenza minima mensile su convocazione del suo Presidente.
- 4. La partecipazione al Coordinamento regionale è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun tipo di rimborso né indennità.
- 5. Il Coordinamento regionale riferisce alla Giunta regionale e al Consiglio regionale ogni volta che ne sia richiesto e comunque con cadenza almeno annuale in merito all'attività svolta dai Poli e alle criticità emerse.
- 6. Le funzioni di segreteria e di supporto amministrativo del Coordinamento regionale sono assicurate dalla Direzione generale competente in materia di artigianato della Regione.

Art. 5

Hub regionale dell'artigianato artistico e tradizionale

1. La Regione promuove la stipula di un Protocollo di intesa con l'ANCI Sardegna, il CAL Sardegna, l'Unione regionale delle camere di commercio sarde, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese artigiane della Sardegna e le università degli studi della Sardegna per la realizzazione di progetti che prevedano la concentrazione dell'offerta di prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale

della Sardegna in luoghi determinati e dedicati quali Quartieri artigiani e Villaggi artigiani e per la costituzione, nell'ambito della rete dei Poli dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna prevista dall'articolo 4, comma 1, di un hub regionale dell'artigianato artistico e tradizionale quale centro di riferimento per tutto il territorio regionale per la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali, la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale, la ricerca, la sperimentazione e la formazione in materia.

- 2. L'hub regionale dell'artigianato artistico e tradizionale è uno spazio fisico e virtuale di incontro e condivisione della conoscenza nel quale la formazione si intreccia con la ricerca e la sperimentazione, dove prendono forma le iniziative culturali in materia e dove le imprese artigiane dei diversi comparti di attività, a rotazione, producono sotto il marchio collettivo ISOLA, espongono e vendono in loco, sperimentando forme di mentoring, di coworking in particolare secondo il modello di bottega artigiana condivisa e l'applicazione delle nuove tecnologie dell'artigianato digitale.
- 3. La Regione sostiene le attività dell'hub regionale dell'artigianato artistico e tradizionale mediante la concessione di contributi a fondo perduto per progetti innovativi di formazione, ricerca, sperimentazione, culturali, di coworking, mentoring e digital manufacturing destinati a trovare realizzazione all'interno del relativo spazio. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata entro sessanta giorni dalla stipula del Protocollo di intesa previsto nel comma 1, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro dieci giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso. I contributi sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
 - 4. La Regione promuove la realizzazio-

ne di progetti, da parte dei comuni in forma singola o aggregata, che prevedano la concentrazione dell'offerta di prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna in luoghi determinati e dedicati quali Quartieri artigiani e Villaggi artigiani e, a tal fine, trasferisce ai comuni stessi le risorse per il finanziamento pubblico dei progetti in misura non superiore al cinquanta per cento, per un importo massimo per singolo progetto pari a euro 80.000 e mette a disposizione una piattaforma online per la raccolta di fondi privati nell'ambito di apposite campagne di crowdfunding civico.

Art. 6

Norma finanziaria

- 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, sono quantificati in complessivi euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 14 - programma 01 - titolo 1). Agli stessi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 25 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2014, n. 10 e articolo 1, comma 7, lettera a), della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5), iscritte per gli anni 2021, 2022 e 2023 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio regionale. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, alla copertura degli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.
- 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, sono quantificati in euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 14 programma 01 titolo 1). Agli stessi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da

nuove disposizioni legislative, iscritte gli anni 2021, 2022 e 2023 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio regionale. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, alla copertura degli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

- 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, sono quantificati in euro 1.800.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (missione 14 - programma 01 - titolo 1). Agli stessi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative, iscritte gli anni 2021, 2022 e 2023 in conto della missione 20 programma 03 - titolo 1 del bilancio regionale. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, alla copertura degli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.
- 4. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-2023 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

spesa

missione 14 - programma 01 - titolo 1

	1 0	
2021	euro	6.800.000
2022	euro	6.800.000
2023	euro	6.800.000

in diminuzione

spesa

missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.0024

2021	euro	6.800.000
2022	euro	6.800.000
2023	euro	6.800.000

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).